



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1150005 - Agogna Morta (Borgolavezzaro) Misure di conservazione sito-specifiche

Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016)

Testo coordinato

con la normativa di cui al Piano di Gestione approvato con D.G.R. n. 21-6770 del 20-04-2018



**REGIONE
PIEMONTE**

**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali**

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel marzo 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (*Principi generali, ambito di applicazione e valenza*)

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT 1150005 AGOGNA MORTA (BORGOLAVEZZARO)

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2 (*Norme per i Boschi misti della pianura alluvionale (91F0)*)

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 3 (*Disposizioni generali*)

Art. 4 (*Norme per laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150)*)

TITOLO III MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie animali

LEPIDOTTERI

Art. 5 (*Presenza di *Lycaena dispar**)

PESCI

Art. 6 (*Presenza di specie ittiche delle acque correnti - *Chondrostoma soetta*, *Cobitis taenia**)

ANFIBI

Art. 7 (*Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana lessonae**)

RETTILI

Art. 8 (*Presenza di *Podarcis muralis**)

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1150005 Agogna Morta (Borgolavezzaro), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e quanto previsto dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* (approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/02/2016 e loro eventuali modificazioni successive) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1150005 Agogna Morta (Borgolavezzaro) e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai relativi allegati B, C e D, delle succitate *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”*, che si intendono qui integralmente richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori disposizioni contenute nel successivo Titolo II *“Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all'interno del sito di interesse comunitario IT1150005 Agogna Morta (Borgolavezzaro) e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie o gruppi di specie”, nonché nell'allegato A.*

TITOLO II
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI
HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO IT 1150005 AGOGNA MORTA
(BORGOLAVEZZARO)

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2

(Norme per i Boschi misti della pianura alluvionale (91F0))

1. È vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
- b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo.

2. È obbligatorio:

- a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea;
- b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
- e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineteto;
- g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o formazioni riconducibili all'habitat 91F0
- b) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- c) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- d) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;

- e) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco;
- f) creazione di fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- g) riduzione degli interventi colturali nei pioppeti, riducendo al minimo le lavorazioni del suolo e l'*input* di fitofarmaci e concimi;
- h) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 3 (Disposizioni generali)

articolo così modificato con DGR n. n. 21-6770 del 20-04-2018)

1. Per l'immissione di qualsiasi specie di fauna ittica, nelle more dell'approvazione delle "Istruzioni Operative di Dettaglio", previste dal Piano Ittico Regionale (PIR) approvato con D.C.R. n. 101-33331 del 29 settembre 2015, si richiamano i disposti delle Misure di Conservazione per la tutela delle Rete Natura 2000 del Piemonte, art.3, comma 1, lettere p) e q) e gli elenchi delle tabelle del PIR (7, 9 e 10) riguardanti lo stato delle specie in Piemonte, le specie utilizzabili per le immissioni in funzione delle sub-aree e delle tipologie ambientali e le specie costituenti le comunità ittiche "potenziali" dei più grandi laghi piemontesi, soggetti a possibile revisione anche nomenclaturale.

2. In ogni caso i progetti di immissione o ripopolamento devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni, la coerenza con le vigenti disposizioni in merito (si veda PIR e MdC Generali) e la compatibilità rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi ed invertebrati acquatici). L'ittiofauna utilizzata per tali interventi deve provenire da incubatoi che possano certificarne la specie-specifica come autoctona..

Art. 4 (Norme per laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* (3150))

1. È vietato:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
- b) alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;

- d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di torbiera o falda affiorante connesse ai laghi), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;
- e) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat.

2. È obbligatorio:

- a) il contenimento della vegetazione acquatica è ammesso esclusivamente per il mantenimento di canali che consentono il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell'approvazione del presente atto ed in tali casi è consentito, previa assenso del soggetto gestore, solamente fino alla profondità strettamente necessaria al pescaggio in sicurezza dei natanti; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque.
- b) in laghi e paludi dotati di emissari naturali o artificiali, pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico di questi ultimi.
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale;
- d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi d'acqua

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I - Specie animali

LEPIDOTTERI

Art. 5

*(Presenza di **Lycaena dispar**)*

1. È vietato:
ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
2. È obbligatorio:
mappatura dettagliata degli ambienti in cui si sviluppa la specie per poter programmare interventi di tutela.

PESCI

Art. 6

*(Presenza di specie ittiche delle acque correnti - **Chondrostoma soetta**, **Cobitis taenia**)*

1. È vietato:
 - a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza.
2. È obbligatorio:
 - a) verifica periodica del rispetto delle normative sulle captazioni idriche e sul rispetto del deflusso minimo vitale;
 - b) verifica periodica della qualità delle acque tramite appositi indici biotici;
 - c) valutazione dell'indice di funzionalità fluviale e pianificazione di interventi volti alla riqualificazione del corso d'acqua;
 - d) censimento degli scarichi industriali, urbani o zootecnici, e in loro presenza redigere un piano per la riduzione dell'apporto inquinante;
 - e) regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate e autosufficienti dal punto di vista trofico e riproduttivo.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o con alvei artificializzati;
 - b) rifacimento di opere di sistemazione idraulica con predisposizione di "scale di risalita" e aree artificiali di "frega" a valle di dighe e altri sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua;
 - c) rimboschimento delle fasce ripariali.

ANFIBI

Art. 7

(Presenza di anfibii che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana lessonae)

1. È vietato

- a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;
- c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. È obbligatorio:

- a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;
- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibii sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;
- b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

RETTILI

Art. 8

(Presenza di Podarcis muralis)

Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali, principali specie e cartografia

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1150005 Agogna Morta (Borgolavezzaro), con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente, le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito e la cartografia degli habitat.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1150005 Agogna Morta (Borgolavezzaro)

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti forestali alpini - Ambienti forestali delle montagne mediterranee - Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie - Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio - Faggete e boschi misti mesofili <ul style="list-style-type: none"> - Castagneti - Querceti mesofili - Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni - Vegetazione ripariale arborea - Cespuglieti temperati 	91F0
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> - Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> - Sorgenti petrificanti <ul style="list-style-type: none"> - Torbiere - Stagni e paludi <ul style="list-style-type: none"> - Laghi 	3150

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Invertebrati</i>			
	1060	<i>Lycaena dispar</i>	Specie elencata nell’All. II della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Apatura ilia</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
<i>Anfibi</i>			
	1167	<i>Triturus carnifex</i>	Specie elencata nell’All. II della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Hyla intermedia</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
	1207	<i>Rana lessonae</i>	Specie elencata nell’All. IV della Direttiva 92/43/CEE
<i>Rettili</i>			
	1284	<i>Coluber viridiflavus</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Lacerta bilineata</i>	

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
<i>Pesci</i>			
	1140	<i>Chondrostoma soetta</i>	Specie elencata nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE
	5304	<i>Cobitis bilineata</i>	
<i>Uccelli</i>			
	A229	<i>Alcedo atthis</i>	Specie di cui all'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE
	A029	<i>Ardea purpurea</i>	
	A024	<i>Ardeola ralloides</i>	
	A021	<i>Botaurus stellaris</i>	
	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	
	A082	<i>Circus cyaneus</i>	
	A027	<i>Egretta alba</i>	
	A026	<i>Egretta garzetta</i>	
	A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A073	<i>Milvus migrans</i>	
	A023	<i>Nycticorax Nycticorax</i>	
	A094	<i>Pandion haliaetus</i>	
	A151	<i>Philomachus pugnax</i>	
	A119	<i>Porzana porzana</i>	
	A336	<i>Remiz pendulinus</i>	
	A166T	<i>Tringa glareola</i>	
<i>Mammiferi</i>			
		<i>Erinaceus europaeus</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Sorex araneus</i>	
	1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Specie elencata nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1358	<i>Mustela putorius</i>	Specie elencata nell'All. V della Direttiva 92/43/CEE
<i>Vegetali</i>			
		<i>Nymphaea alba L.</i>	Specie contenuta in liste rosse nazionali
		<i>Sagittaria sagittifolia L.</i>	

Cartografia: carta degli habitat